



STATUTO DELLA

"FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE "SVILUPPO PER LA COMUNITA' - ETS"

ART. 1 - DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita una Fondazione di Partecipazione denominata "FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE "SVILUPPO PER LA COMUNITA' - ETS".

1.2 La Fondazione si ispira ai e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

1.3 A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la Fondazione assumerà la denominazione suindicata.

ART. 2 - SEDE

2.1 La Fondazione ha sede in Ascoli Piceno, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

ART. 3 - SCOPI E ATTIVITA'

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n° 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 comma 1 lett. d) CTS).

La Fondazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente per il territorio di propria competenza: scopi di utilità sociale e scopi di promozione dello sviluppo economico.

La Fondazione, nell'ambito di una complessiva finalità orientata al bene comune, persegue gli obiettivi di consolidamento, valorizzazione e promozione delle imprese, della ricerca scientifica e delle sue implicazioni interdisciplinari, incluse le scienze sociali e le discipline umanistiche, con particolare riferimento a big data, scienze quantistiche ed intelligenza artificiale, alla costruzione di scenari relativamente alla trasformazione del sistema economico e sociale, alla definizione di politiche pubbliche, in relazione ai temi dello sviluppo imprenditoriale e dello sviluppo umano.

La Fondazione persegue finalità generali di pubblica utilità per il sostegno della competitività delle imprese nei processi di innovazione, di crescita imprenditoriale e del capitale umano, anche ricercando sinergie con le Università, i centri di ricerca, istituti scolastici, i poli tecnologici e i laboratori di innovazione.

La Fondazione promuove processi di innovazione formali e informali, la creazione e lo sviluppo di imprese innovative, sostiene lo sviluppo di progetti fortemente innovativi nelle

imprese esistenti.

La Fondazione si propone di costituire un punto di riferimento, indipendente e autorevole a livello nazionale ed internazionale, in grado di delineare le prospettive emergenti e future dello sviluppo economico, scientifico e tecnologico, delle trasformazioni produttive ed imprenditoriali connesse e delle politiche pubbliche necessarie ed in grado di raffigurarne le capacità di attrazione di iniziative scientifiche e produttive di alto valore.

Per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione mira a promuovere, gestire e condurre attività di ricerca interdisciplinare ed applicata e di formazione e divulgazione, di sostegno allo sviluppo economico ed imprenditoriale e con lo spirito e la vocazione che l'animano.

La Fondazione persegue i suoi scopi esercitando, esemplificativamente, una o più delle seguenti attività:

- promuovere, progettare, gestire e coordinare attività di informazione, formazione, assistenza sulle principali politiche e strumenti regionali, nazionali, europei per lo sviluppo e la competitività delle imprese, anche mediante l'organizzazione di convegni, eventi, business meeting, pubblicazioni, ecc.;
- promuovere, progettare, gestire e coordinare attività finalizzate alla costituzione di nuove imprese, mediante attività di informazione, orientamento, formazione e assistenza, dallo sviluppo dell'idea fino allo start up;
- promuovere, progettare, gestire e coordinare interventi volti all'ottenimento di finanziamenti, anche nell'ambito dei programmi dell'Unione Europea inerenti gli scopi della Fondazione;
- promuovere, progettare, gestire piattaforme di cooperazione per la promozione dell'innovazione, della ricerca e del trasferimento tecnologico a supporto della competitività delle imprese;
- assumere la veste di socio in società di capitali costituite o da costituire, di promotore nella costituzione di società per pubblica sottoscrizione, di socio fondatore in fondazioni;
- pur non avendo fini di lucro, la Fondazione potrà promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purchè strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi.

Per conseguire i propri obiettivi la Fondazione potrà inoltre:

- collaborare a progetti di innovazione e ricerca con Istituti pubblici e privati e con le Università in tutte le forme di partecipazione consentite dalla legge;
- promuovere, progettare, gestire e coordinare iniziative di studio, attività di ricerca, di assistenza, di consulenza e di analisi, di diffusione di esperienze, metodologie e infor-

mazioni, anche mediante l'istituzione di borse di studio e premi per tesi di laurea;

- promuovere e gestire centri espositivi e congressuali.

Ed, ancora, in via strumentale ed accessoria alle attività istituzionali, potrà:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione attiva e passiva, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di usufrutto, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, comodataria, usufruttuaria o sui quali comunque e a qualsiasi titolo eserciti la detenzione, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento o manutenzione straordinaria;

- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima.

La Fondazione, potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti:

- costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, volta al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;

- promuovere, progettare, gestire mostre od altri eventi tipici promossi o organizzati dalla Fondazione, procedere alle pubblicazioni dei relativi atti o documenti, e a tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione e gli altri operatori degli stessi settori e gli enti pubblici di riferimento;

- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, della multimedialità e degli audiovisivi in genere;

- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Alla Fondazione potranno partecipare università, centri di ricerca, istituti scolastici ed agenzie e imprese nazionali e internazionali, sia pubbliche che private, associazioni di categoria, enti pubblici che condividano gli scopi della Fondazione e che operino nell'ambito delle attività della Fondazione a livello nazionale e/o internazionale.

La Fondazione, nel rigoroso rispetto della propria natura non lucrativa, potrà partecipare, su mandato dei propri membri, a progetti internazionali, europei, nazionali e regionali, a concorsi di idee e a Gruppi Europei di Interesse Economico.

Tali progetti dovranno essere caratterizzati da alto profilo concettuale e avere l'obiettivo di garantire un elevato impatto e ricadute addizionali rispetto alle attività istituzionali dei singoli membri. Nella valutazione dei progetti, la Fondazione dovrà tener conto, in particolare:

- della congruità del progetto rispetto alle linee di indirizzo strategico della Fondazione;
- della sostenibilità economica e della fattibilità, anche finanziaria, del progetto;
- dei costi in relazione ai benefici attesi, ispirati a principi di imparzialità, comparazione e trasparenza;
- dei profili innovativi del progetto;
- delle caratteristiche del proponente in termini di esperienza maturata nel settore o nella realizzazione di iniziative analoghe.

La Fondazione potrà altresì organizzare e gestire o concorrere ad organizzare e gestire attività di alta formazione nell'ambito dei propri scopi, ispirandosi a criteri di trasparenza, di imparzialità e di diffusione delle informazioni.

La Fondazione potrà accogliere ed avvalersi di competenze di visiting professors, ricercatori e operativi messi a disposizione dai propri membri o sostenuti da altre istituzioni ed imprese esterne o per mezzo di grant offerti da donors o istituzioni nazionali e internazionali. Potrà altresì accogliere young scholars per svolgere stage o un periodo di ricerca ed emeritus professors che, giunti alla quiescenza nelle proprie istituzioni, desiderino continuare la propria attività di ricerca in ambiti coerenti con quelli propri della Fondazione e dei propri membri.

In armonia con la propria genesi e con i principi che ne hanno animato la costituzione, la Fondazione potrà collaborare con la Regione Marche nello svolgimento delle proprie attività e nel rispetto del quadro normativo di riferimento.

Le attività della Fondazione potranno essere svolte in collaborazione con soggetti terzi pubblici e privati che non siano in conflitto con gli scopi della Fondazione e nel rispetto della vocazione di quest'ultima.

La Fondazione, nell'ambito dei suoi scopi, potrà comunque svolgere attività che contribuiscano, direttamente o indirettamente, allo sviluppo sociale, economico e scientifico della Regione Marche, restando in radice escluso ogni ritorno di carattere economico a favore dei membri della Fondazione stessa.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) elaborare richieste di fondi e finanziamenti pubblici e privati;
- b) partecipare a procedimenti di pubblica evidenza finalizzati alla assegnazione di risorse e finanziamenti pubblici per il perseguimento degli scopi statutari, ponendo in essere ogni attività a tal fine necessaria e nel rispetto delle norme vigenti;
- c) collaborare con soggetti terzi al fine di realizzare le iniziative ed i progetti per la cui realizzazione la Fondazione è stata istituita;
- d) stipulare contratti di acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili;
- e) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti, nonché gestire, in via residuale non prevalente, fondi anche di terzi finalizzati agli scopi indicati;
- f) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
- g) svolgere ogni altra attività ritenuta utile od opportuna per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo.

Nell'ambito delle proprie attività, nello spirito che ne ha animato la costituzione e per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà operare tanto in Italia quanto all'estero.

ART. 4 - ATTIVITA' DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purchè secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (19/5/2021 n. 106), ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Indirizzo.

ART. 5 - PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2. Il patrimonio della fondazione è composto:

- A) dal fondo di dotazione:
 - rappresentato dal fondo di dotazione di valore pari ad Euro 100.000,00 (centomila) e comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore;
 - incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fon-

datori o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;

- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito: - dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione; - da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione; - da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati; - da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione; - dai ricavi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali; - dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

ART. 6 - ESERCIZIO FINANZIARIO

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

6.2 Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.

6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e, solo per la differenza, per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

6.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto partecipativo, né direttamente né indirettamente.

ART. 7 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE

7.1 I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti;
- Sostenitori.

7.2 I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di al-

meno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

Non possono ricoprire cariche nella Fondazione coloro che hanno un rapporto di parentela fino al terzo grado e di affinità fino al terzo grado con esponenti politici.

ART. 8 - FONDATORI

8.1. Sono Fondatori coloro che abbiano preso parte all'atto di istituzione o che entro il termine di quattro anni da detta data, siano ammessi dal Consiglio di Indirizzo, stante il rispetto delle modalità previste dallo statuto ed abbiano provveduto a versare euro 20.000,00 (ventimila) quale incremento del fondo di dotazione.

8.2. I fondatori della fondazione sono: la "FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO", il "COMUNE DI ASCOLI PICENO", la società "RESTART SRL", la società unipersonale "GABELLINI HOLDING S.R.L." e la associazione "CONFINDUSTRIA ASCOLI PICENO".

ART. 9 - PARTECIPANTI E SOSTENITORI

9.1 Possono divenire "Partecipanti", le persone fisiche e le persone giuridiche private che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro o di beni.

9.2 La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

9.3 Possono divenire "Sostenitori" le persone fisiche e le persone giuridiche private che si impegnino a contribuire, anche una tantum, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro o di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

9.4. L'ammissione del Partecipante o del Sostenitore è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

9.5 Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza di pronunci il Consiglio di Indirizzo, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocato.

ART. 10 - DECADENZA E RECESSO

10.1 Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, i Partecipanti o Sostenitori che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.

10.2 Trattandosi di enti e/o persone giuridiche, la decadenza può aver luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

10.3 I Partecipanti o Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

10.4 I Fondatori possono recedere con preavviso di sei mesi.

10.5 I Fondatori possono decadere, oltre che nei casi previsti nell'art. 10.2, qualora non partecipino ad almeno quattro sedute consecutive del Consiglio di Indirizzo.

ART. 11 - ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

11.1 Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Indirizzo;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Assemblea di Partecipazione;
- Il Presidente della Fondazione;
- l'Organo di Controllo (monocratico o collegiale) e di Revisione legale dei conti (monocratico o collegiale).

11.2 Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa; ad apposito regolamento varato dal Consiglio di Amministrazione sarà affidata la determinazione dei criteri di selezione e delle mansioni di detti uffici.

I componenti degli organi della fondazione svolgeranno il loro incarico a titolo gratuito fatta eccezione per l'Organo di Controllo.

E' riconosciuto ai componenti l'organo di amministrazione il rimborso delle spese di trasporto, a piè di lista, purchè documentate.

ART. 12 - CONSIGLIO D'INDIRIZZO

12.1 Il Consiglio d'Indirizzo è composto dai Fondatori.

12.2 Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

12.3 In particolare:

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- approva il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione, e quello relativo all'erogazione dei servizi, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione;

- nomina, determinandone il compenso, l'organo di controllo, anche monocratico;
- nomina, determinandone il compenso, il Revisore legale dei Conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuove l'azione di responsabilità;
- delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla competenza "del Consiglio".

12.4 Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

12.5 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

12.6 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

12.7 Le riunioni possono svolgersi anche con modalità a distanza, mediante collegamento audio/video (videoconferenza) ed in modo tale da assicurare sia l'identificazione del soggetto partecipante e sia l'esercizio del suo diritto di voto.

12.8 Delle riunioni del Consiglio di indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

ART. 13 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

13.1 Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri.

13.2 In seconda convocazione il Consiglio di Indirizzo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti.

13.3 Ogni Componente ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 14 - ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

14.1 Qualora siano ammessi Partecipanti ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto, è istituita l'Assemblea di Partecipazione. L'Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i Partecipanti e si riunisce almeno una volta all'anno.

14.2 L'Assemblea di Partecipazione formula pareri consultivi

e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

14.3 L'Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

14.4 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

14.5 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

14.6 Le riunioni possono svolgersi anche con modalità a distanza, mediante collegamento audio/video (videoconferenza) ed in modo tale da assicurare sia l'identificazione del soggetto partecipante e sia l'esercizio del suo diritto di voto.

14.7 Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede l'Assemblea medesima e dal segretario.

ART. 15 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

15.1 L'Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.

15.2 In seconda convocazione L'Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

15.3 Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

16.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 10 (dieci) membri, compreso il Presidente, nominati dal Consiglio d'Indirizzo ai sensi dell'art. 26 quarto comma, come richiamato dall'art. 26, ultimo comma, del Codice del Terzo Settore, nel numero di 2 (due) per ciascun Fondatore e dura in carica 4 (quattro) anni.

16.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato a maggioranza dei membri del Consiglio di Indirizzo.

16.3 Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio di Amministrazione stesso.

16.4 Ogni membro può essere revocato da chi lo ha nominato.

16.5 Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in conformità a quanto previsto nel primo comma. I consiglieri così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

16.6 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministra-

zione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

16.7 In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- predispone i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
- predispone, ove ritenuto opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- predispone il bilancio di esercizio;
- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.

16.8 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

16.9 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica certificata, o con qualunque mezzo idoneo all'informazione di tutti i membri, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

16.10 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

16.11 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

16.12 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il solo rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e dimostrate.

16.13 Le riunioni possono svolgersi anche con modalità a distanza, mediante collegamento audio/video (videoconferenza) ed in modo tale da assicurare sia l'identificazione del soggetto partecipante e sia l'esercizio del suo diritto di voto.

ART. 17 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - VICE PRESIDENTE VICARIO

17.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio d'Indirizzo fra i componenti del Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei membri del detto Consiglio di Indirizzo.

17.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

17.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare

rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

17.4 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

ART. 18 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

18.1 L'organo di controllo è nominato dal Comune di Ascoli Piceno, se monocratico; se collegiale, il Comune di Ascoli Piceno ha il diritto di nominarne la maggioranza, mentre la nomina dei restanti componenti spetta al Consiglio di Indirizzo.

Nel caso si tratti di organo collegiale, almeno uno dei componenti deve essere scelto tra persone iscritte nel Registro dei Revisori legali.

Nel caso si tratti di organo monocratico, è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

18.2 All'organo monocratico si applica quanto previsto nell'art. 30 del Codice del Terzo settore.

18.3 Nei casi previsti dalla legge viene nominato, con gli stessi criteri, anche un organo di revisione legale dei conti, monocratico o collegiale, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

ART. 19 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

19.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

ART. 20 - CLAUSOLA DI RINVIO

20.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

firmato Roberta Faraotti

firmato Simone Ferraioli

Firmato Donatella Calvelli Notaio